

NOTAIO
MELCHIORRE SARACENO
Via Scalzi, 20 - 37122 VERONA
Cod. fisc. SRC MCH 63M27 C351X

Esente da imposta di bollo ex art.19 D.P.R. 26.10.1972, n.642 e D.P.R. 30.12.1982, n. 953 e successive modificazioni.

REPERTORIO N. 17172
RACCOLTA N. 6173

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattro, il giorno ventidue del mese di dicembre, alle ore dodici e minuti dieci.

(22 dicembre 2004)

In Verona, Via Carmelitani Scalzi n. 20, nel mio studio. Innanzi a me, Melchiorre Saraceno, Notaio in Verona, iscritto al Collegio Notarile di Verona, è presente il signor Zampini Enrico, nato, a Pescantina (VR) - l'8 novembre. 1956, residente a Pescantina (VR), Via Mons. Castagna n. 40, bancario, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa a responsabilità limitata denominata "**COOP. SOCIALE FILO CONTINUO a r.l.**", con sede in Pescantina (VR), Via dei Sassi n. 3/a, iscritta presso la Camera di Commercio di Verona al numero 222976 R.E.A., numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese e codice fiscale 02177910235.

Dell'identità personale di detto comparente, cittadino italiano che dichiara di rinunciare all'assistenza di testimoni, io Notaio sono certo.

Il comparente mi richiede di ricevere il presente verbale dell'assemblea della predetta società che mi dichiara riunita in seconda convocazione per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- modifiche statutarie in adempimento agli obblighi di legge previsti dal D.Lgs. 5/2003 e successive integrazioni;
- modifiche statutarie per adeguamento alle attuali esigenze operative e gestionali della cooperativa;
- elezione nuovo consiglio di amministrazione per il triennio 2004/2007;
- nomina del revisore contabile per il triennio 2004/2007 ai sensi della legislazione in materia;
- varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta fattami, do atto di quanto segue:

- assume la presidenza dell'assemblea come per statuto il richiedente, il quale, a sua volta, constata e dà atto:

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- che dell'organo amministrativo sono presenti, oltre ad esso comparente, il signor Perazzolo Giovanni, nato a Bussolengo (VR) il 27 febbraio 1962, il signor Zanolli Marzio, nato a Bussolengo (VR) il 19 febbraio 1962, la signora Dalla Val Manuela, nata a Verona il 2 febbraio 1964, il signor Gatti Massimo, nato a Verona il 13 dicembre 1975, e la signora Scattolo Paola, nata a Bussolengo (VR) il 16 settembre 1967;
- che dei quarantacinque soci aventi diritto di voto sono presenti diciannove soci, come risulta dai fogli allegati quest'atto sotto la lettera "A", ove i soci presenti sono individuati da una sottoscrizione a fianco dei rispettivi dati.

Dichiara pertanto l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui predetti argomenti non opponendosi alcuni degli intervenuti.

Iniziando la trattazione degli argomenti in discussione, il Presidente espone le ragioni per le quali ritiene di proporre all'assemblea delle modifiche al testo dell'attuale statuto al fine di cogliere l'opportunità di adeguare le regole del proprio funzionamento alla nuova normativa in materia di società cooperativa.

A la luce di queste considerazioni, il Presidente propone di adottare delle nuove norme che regoleranno la società e le illustra analiticamente ai presenti poiché esse comportano un'intera nuova disciplina.

Infine il Presidente fa presente che per scadenza del mandato è necessario procedere al rinnovo delle cariche sociali ed alla nomina di un revisore contabile. L'assemblea, udito quanto sopra, dopo breve discussione all'unanimità, per alzata di mano,

delibera

- di modificare la denominazione sociale da "COOP. SOCIALE FILO CONTINUO a r.l." in "Cooperativa Sociale Filo Continuo Onlus";
- di modificare la durata della società dal 31 dicembre 2089 al 31 dicembre 2050;
- di riformulare in modo più preciso e dettagliato lo scopo e l'oggetto della cooperativa;
- di approvare il seguente nuovo statuto sociale:

**"STATUTO DELLA COOPERATIVA
"Cooperativa Sociale Filo Continuo Onlus"
TITOLO I
Costituzione - Sede - Durata – Scopi**

Art. 1 - Costituzione e denominazione –

Promossa dall' Associazione Gruppo Sostegno Persone Handicappate, è costituita, in conformità ai principi ed alla disciplina della mutualità e senza fini di lucro, una società cooperativa sociale con denominazione **"Cooperativa Sociale Filo Continuo Onlus"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI, libro, del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, e norme sulla società per azioni.

Art. 2 - Sede -

La Cooperativa ha sede nel comune di Pescantina (VR). La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato con semplice decisione del Consiglio di amministrazione abilitato alle conseguenti dichiarazioni necessarie presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in un comune diverso da quello indicato.

Con decisione del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi operative, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza e succursali, sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Cooperativa, è quello risultante dal Libro Soci.

Art. 3 - Durata -

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. La durata potrà essere prorogata, una o più volte, con delibera dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - Scopi ed oggetto sociale -

La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini. In particolare si prefigge di:

l. promuovere e gestire forme di servizi sociali, siano essi servizi residenziali o semiresidenziali ovvero servizi domiciliari anche integrati con figure socio-sanitarie e sanitarie, a favore di anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale (ex detenuti, stranieri/immigrati, malati di aids e altri); promuovere e gestire forme di servizi sociali a favore di persone che presentano diverse forme di dipendenza (droghe, alcool, gioco ed altre); promuovere e gestire forme di servizi sociali rivolti alla prima infanzia e in sostegno alla famiglia (quali asili nido e simili, scuole materne);

2. promuovere e gestire corsi di formazione volti all' avviamento lavorativo dei soggetti disabili;
3. educare all'inserimento sociale e lavorativo la persona disabile, sia fisica che psichica, medie le attività che permettano loro la concreta realizzazione del diritto al lavoro, all' abitazione (case famiglia, comunità alloggio), alla partecipazione al processo sociale ed economico;
4. gestire attività produttive e commerciali, anche per conto terzi, con valenze educativo-occupazionali e terapeutiche, all' interno delle diverse forme di servizi sociali, residenziali o semiresidenziali, rivolte ad anziani, disabili, malati psichiatrici, minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale, e finalizzate (le attività produttive e commerciali) all' avviamento lavorativo o al mantenimento di un elevato livello di benessere psico-fisico;
5. organizzare incontri culturali, dibattiti, sui problemi dell'handicap in particolare e dell'emarginazione in generale, del reinserimento e della partecipazione sociale;
6. programmare, organizzare e gestire attività di animazione e promozione socio culturale, per attivare percorsi di agio sociale e/o prevenzione del disagio e dell'esclusione sociale a favore di anziani, giovani, minori e adulti;
7. programmare e gestire percorsi terapeutici e riabilitativi anche di valenza sanitaria e socio-sanitaria;
8. programmare e gestire forme di servizio socio-sanitario rivolte ai bisogni emergenti all'interno della società.

Per il raggiungimento di detti scopi la Cooperativa potrà utilizzare anche l'opera di Soci volontari e di terzi (non Soci) - quali, ad esempio, i volontari in servizio civile volontario nazionale e anche lavoratori nella veste di dipendenti o collaboratori -.

Per la realizzazione dei propri fini, la Cooperativa si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) gestire centri educativo-occupazionali diurni e comunità alloggio, alloggi protetti per persone disabili, siano esse adulte o minori, anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici;
- b) organizzare e gestire momenti ricreativi e di integrazione sociale (soggiorni climatici estivi, ecc.) rivolti a persone disabili;
- c) avviare all'apprendimento - anche nella forma di centri di formazione professionale - di tecniche per la produzione di manufatti e prodotti artigianali, lavorazioni c/o terzi, condurre attività agricole e di commercializzazione dei prodotti per consentire l'eventuale inserimento lavorativo delle persone disabili e delle altre tipologie di utenti elencate nello scopo sociale, nel mondo del lavoro esterno alla Cooperativa;
- d) programmare e gestire, a favore di anziani, forme di servizi residenziali e semiresidenziali quali, ad esempio: centri diurni, alloggi protetti, piccole comunità residenziali ovvero case di riposo;
- e) programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale, a favore di anziani, compresa l'animazione in strutture quali circoli o case di riposo e servizi similari, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale; ovvero organizzare soggiorni-vacanza quale occasione di integrazione sociale;
- f) programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, anche a valenza terapeutica, quali comunità terapeutiche, centri terapeutici territoriali o gruppi di auto-mutuo-aiuto, a favore di minori, adolescenti, giovani e adulti in stato di disagio sociale;
- g) programmare e gestire forme di servizio, quali comunità per malati di a.i.d.s.;
- h) programmare e gestire forme di animazione sociale-culturale-educativa territoriale o in cosiddetti "centri aperti", ovvero animazione di strada, a favore di minori, adolescenti e giovani, adatte a prevenire il disagio e l'esclusione sociale, anche attraverso servizi di orientamento lavorativo e di sostegno all'autoprogettualità di adolescenti e giovani;
- i) programmare e gestire forme di servizio sociale e di animazione a favore della prima infanzia e a sostegno della famiglia quali asili nido e servizi equivalenti ovvero scuole materne;
- j) programmare e gestire forme di servizi residenziali e semiresidenziali, a favore di malati psichiatrici e interventi di sostegno atti a favorire il reinserimento sociale;
- k) programmare e gestire forme di interventi terapeutici riabilitativi nelle forme tradizionali quali fisiokinesiterapia, massoterapia, logopedia, psicomotricità e altre. Programmare e gestire anche servizi che prevedono forme terapeutiche alternative e non tradizionali quali socioterapia, arteterapia, "pet-terapy" e altre;
- l) programmare e gestire forme di servizio e di sostegno alla famiglia o ai familiari delle diverse tipologie di utenza che fruiscono dei servizi gestiti dalla cooperativa;

m) realizzare e distribuire pubblicazioni, a mezzo stampa o altre forme di comunicazione multimediale, allo scopo di far conoscere le attività della Cooperativa, i metodi e le buone prassi utilizzate;

n) programmare e realizzare corsi di formazione ed aggiornamento per operatori sociali.

Tutto ciò anche in convenzione con ASL, Comuni o altri Enti Pubblici.

La Cooperativa, per raggiungere gli scopi sociali e per realizzare le attività sociali, inoltre potrà:

- dare adesione e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

- raccogliere prestiti dai soli soci per destinarli esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, istituendo una sezione di attività del risparmio sociale disciplinata da apposito regolamento;

- costituire fondi per lo sviluppo, la ristrutturazione o il potenziamento della Cooperativa, adottando procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento della stessa.

La Cooperativa agisce sia in proprio, sia in collaborazione

con enti privati e pubblici, mediante convenzioni, concessioni, affidamenti ed ogni altra forma di rapporto.

La Cooperativa si impegna, inoltre, a garantire le migliori condizioni e opportunità lavorative dei propri Soci e, nello svolgimento delle attività, ad avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative degli stessi.

La Cooperativa, in via subordinata e non prevalente, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine all' oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, anche assumendo interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale.

Con riferimento alle diverse gestioni mutualistiche eventualmente in essere, il Consiglio di Amministrazione adempirà ai doveri di legge in termini di bilanci e relazioni sull'andamento della gestione.

TITOLO II

Soci e azioni

Art. 5 - Soci -

Possono essere ammessi in qualità di Soci, tutti coloro che intendono collaborare per perseguire gli scopi sociali della Cooperativa.

All'interno della compagine sociale possono essere distinte le seguenti categorie di soci:

1. Soci cooperatori: coloro che partecipano alle attività sociali.

- I Soci lavoratori sono coloro che partecipano alle attività, sociali perché hanno maturato, o intendono maturare, una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della capacità Cooperativa.

Il Socio lavoratore che intenda apportare prestazioni lavorative retribuite stabilisce, contestualmente o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalle leggi vigenti in materia di lavoro e contratti d'opera.

- I nuovi Soci possono essere ammessi in una categoria speciale, denominata "Socio in formazione", in funzione dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento lavorativo nella Cooperativa. I nuovi Soci così riconosciuti non possono superare un terzo del numero totale dei Soci. Al Socio in formazione spetta il diritto di partecipare alle Assemblee, non ha diritto di voto, non gode del ristorno dell'utile, non può essere eletto nel Consiglio di Amministrazione. Al termine di un periodo massimo di 5 anni il nuovo Socio è ammesso a godere i diritti che spettano ai Soci lavoratori. L'Assemblea adotterà apposito regolamento interno che determini i criteri e le modalità ed i percorsi professionali della, formazione e dell'inserimento.

- Possono prestare la loro opera, nella realizzazione di attività e servizi, Soci volontari ai quali può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese sostenute e documentate. I Soci volontari non possono comunque superare i parametri previsti dalla Legge n. 381/92, art. 2 e successive integrazioni. I Soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci.

Possono essere ammessi in qualità di Soci cooperatori elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa sociale.

2. Possono altresì essere soci persone giuridiche, enti, organismi ed associazioni i cui soci siano finalizzati al sostegno ed allo sviluppo della Cooperativa sociale. È fatto divieto ai Soci di aderire contemporaneamente

ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro sia autonomo che subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro ed in considerazione delle caratteristiche della tipologia del lavoro instaurato, può autorizzare il Socio Lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di Socio, presso altre cooperative.

Art. 6 - Modalità di Ammissione -

Coloro che intendono essere ammessi in qualità di Soci devono presentare al Consiglio di amministrazione della Cooperativa domanda scritta contenente:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza - per le persone fisiche — denominazione, sede, legale rappresentante e data di costituzione per i soci non persone fisiche;
- l'ammontare delle azioni che si propongono di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- l'indicazione dell'apporto che s'intenda dare nella Cooperativa, in conformità al presente Statuto ed all'apposito regolamento;
- l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui agli articoli 40 e 41 del presente Statuto.

Art. 7 - Delibera di Ammissione -

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti per l'ammissione e valutati i motivi che hanno determinato la domanda dell'interessato, decide in merito. In caso di accoglimento di una o più domande di ammissione di nuovi Soci lavoratori, la delibera del Consiglio deve precisare se trattasi di assegnazione alla categoria speciale dei Soci in formazione.

La delibera di ammissione, dev'essere comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il neoammesso deve versare almeno il valore nominale dell'azione sottoscritta. Non adempiendosi tale obbligo entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa s'intende come nulla.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, dal Consiglio di Amministrazione, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata entro 60 giorni agli interessati. In questo caso essi possono chiedere, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, quando non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della convocazione normale immediatamente seguente.

In sede di relazione al Bilancio, il Consiglio di Amministrazione illustra le ragioni delle delibere assunte relativamente all'ammissione dei nuovi Soci.

Ogni socio è responsabile per gli obblighi sociali limitatamente alle azioni sottoscritte e versate.

Art. 8 - Trattamento normativo ed economico dei Soci lavoratori –

Il trattamento economico e normativo dei Soci lavoratori di cui alla L. n. 142 del 2001, è determinato da apposito regolamento, approvato dall'Assemblea dei Soci tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i Soci lavoratori titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i Soci lavoratori aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. Esso può, altresì, definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalla legge.

La Cooperativa cura l'inserimento lavorativo del Socio lavoratore nell'ambito della propria struttura organizzativa favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei Soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del Socio medesimo. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

Art. 9 Obblighi e diritti dei Soci -

I Soci devono contribuire al perseguimento degli scopi sociali, quindi concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli Organi sociali ed alla definizione della struttura di direzione e conduzione; inoltre essi partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi di produzione del servizio; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I Soci sono tenuti al versamento del valore delle azioni sottoscritte ed all'osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli Organi sociali.

Ogni Socio è responsabile per gli obblighi sociali, limitatamente al valore corrispondente alle azioni sottoscritte. I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dal Consiglio di amministrazione notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Le decisioni dei Soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai Soci che non vi hanno consentito entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci.

Art. 10 - Soci sovventori e modalità proprie di Ammissione –

Possono essere ammessi alla Cooperativa, in qualità di "Soci sovventori" ai sensi dell'art. 4, L. n. 59/1992, coloro che investono capitali nell'impresa e non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa.

L'ammissione del Socio sovventore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato; la domanda, redatta per iscritto, deve contenere:

- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza;
- l'ammontare delle azioni nominative non trasferibili che si propone di acquistare e il relativo importo che s'impegna a versare;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e gli eventuali regolamenti interni, e di accettare le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- l'accettazione esplicita della Clausola compromissoria di cui agli articoli 40 e 41 del presente Statuto.

A ciascun Socio sovventore sarà attribuito 1 voto.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai Soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti a Soci cooperatori, lavoratori, volontari e sovventori.

L'esercizio del diritto di voto del Socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'Assemblea, risulti iscritto nell'apposito libro da almeno 90 giorni.

I Soci sovventori persone fisiche possono essere nominati Consiglieri di Amministrazione. I Consiglieri scelti tra i Soci sovventori non possono comunque essere superiori ad un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

I conferimenti effettuati dai Soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 del presente Statuto. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

La trasferibilità delle azioni dei Soci sovventori è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento). La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, c. 1, c.c.

Al Socio sovventore recedente spetta il rimborso del capitale conferito secondo il valore nominale, eventualmente rivalutato. Il tasso di remunerazione dei conferimenti dei Soci sovventori potrà essere maggiorato, rispetto a quello dei Soci, nella misura massima consentita, dalla legge.

In caso di liquidazione della Cooperativa, le azioni dei Soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle azioni degli altri Soci.

In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite, il capitale dei Soci sovventori sarà ridotto dopo quello degli altri Soci.

Art. 11 - Cessazione della qualità di Socio -

I soci cessano di appartenere alla Cooperativa per recesso, per esclusione, per morte.

Art. 12 - Recesso di Socio -

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 e dall'art. 2530 C.C., il diritto di recesso è esercitabile, conformemente all'art. 2532 c.c., dal Socio che non sia più in grado di operare per il raggiungimento degli scopi sociali, dai Soci che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione e in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

Il Socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di carenza dei presupposti per il legittimo recesso, può ricorrere alla procedura di conciliazione secondo l'art. 40 dello Statuto.

Art. 13 - Esclusione del Socio -

L'esclusione del Socio può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) contro i soci che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti od alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti che non consentano la prosecuzione - nemmeno temporanea - del rapporto;
- b) nel caso di mancato pagamento delle azioni sottoscritte (art. 2531 c.c.);
- c) nel caso previsto dall'art. 2533, comma 1, n. 2, c.c., in particolare per la mancata partecipazione a due riunioni consecutive di Assemblea, senza giustificato motivo;
- d) contro i soci che, non espressamente autorizzati a ciò, svolgano attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) contro i soci che arrechino un qualche danno materiale e/o morale alla Cooperativa.
- f) nei casi previsti dallo Statuto o dall'atto costitutivo;
- g) in caso di sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita, o di perimento del bene conferito, o di fallimento, interdizione, inabilitazione o condanna interdittiva, del socio ai sensi degli artt. 2286 e 2288 c. c.;
- h) negli altri casi di grave inadempienza delle obbligazioni o di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione sociale, casi di cui all'art. 2533 c.c., L'esclusione è debitamente comunicata al Socio, con raccomandata, entro 30 giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la delibera di esclusione il Socio può instaurare procedura di conciliazione, secondo le modalità di cui all'art. 40, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. La proposizione dell'istanza, comunque, non ha effetto sospensivo del provvedimento di esclusione.

Art. 14 - Rimborso delle azioni -

Nel caso di recesso, esclusione o morte di un Socio il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui si scioglie il rapporto sociale, entro 180 giorni dall'approvazione dello stesso. In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore nominale delle azioni possedute (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili allo stesso).

Art. 15 - Cessione delle azioni -

Le azioni non possono essere cedute senza preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Non possono essere sottoposte a pegno, usufrutto e vincolo, dovendosi considerarle vincolate a favore della Cooperativa a garanzia delle obbligazioni contratte dai Soci verso di essa. La Cooperativa potrà incamerare le azioni dei Soci inadempienti e morosi sino alla copertura del suo credito, senza formalità di legge.

TITOLO III

Patrimonio sociale - Riserve - Bilancio – Utili

Art. 16 - Patrimonio sociale –

Il patrimonio della Cooperativa è costituito da:

- a) capitale sociale, formato da un numero illimitato di azioni, nominative ed indivisibili, del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) riserva legale, costituita dall'accantonamento degli utili di gestione;
- c) eventuali riserve straordinarie;
- d) fondi costituiti da cespiti acquisiti gratuitamente, lasciti, donazioni e contributi di qualsiasi natura, fondi di dotazione e similari;
- e) fondo per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4, comma 1, Legge 59/92.

Art. 17 - Riserve e Divieto di distribuzione -

Le riserve sono destinate a coprire eventuali perdite ed all'eventuale reintegrazione del capitale sociale. Durante la vita della Cooperativa ne è vietata la distribuzione ai Soci, così come allo scioglimento della stessa.

Art. 18 - Esercizio sociale ed approvazione del Bilancio –

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro i termini di legge, alla redazione del Bilancio che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea secondo le disposizioni degli articoli 26 e seguenti. Le valutazioni patrimoniali dovranno essere fatte secondo legge e con criteri di oculata prudenza.

I dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche, dovranno essere riportati separatamente.

Art. 19 - Destinazione degli utili –

Gli utili di esercizio vanno devoluti come segue:

- a) al fondo di riserva legale, comunque indivisibile, il 30% (trenta per cento);
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo le misure e le modalità previste dalla Legge n. 59/92;
- c) ai fondi indivisibili tra i soci a copertura di rischi particolari od in previsione di eventuali oneri futuri;
- d) ai Soci, quale dividendo, in quote ragguagliate al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, ma in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- e) a remunerazione dei Soci sovventori, per un importo pari al dividendo da riconoscere ai Soci operatori aumentato del 2%;
- f) ad eventuali trattamenti economici aggiuntivi (ristorni per i soci lavoratori), nei limiti e con le modalità previste dalle norme speciali per la cooperazione, come pure nei limiti e con le modalità adottate dal regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;
- g) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. L'Assemblea salvo che per i punti a) e b), può destinare gli avanzi di gestione ai fondi di riserva straordinaria indivisibile.

In caso di perdite di esercizio, la conseguente riduzione del capitale sociale comporta la riduzione, del valore nominale delle azioni dei Soci sovventori limitatamente alla parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo del capitale ordinario. In particolare, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore a quella prevista dalla legge e dal presente statuto sociale;
- b) non potrà distribuire le riserve fra i Soci durante la vita della società;
- c) dovrà provvedere alla devoluzione del patrimonio residuo, in caso di liquidazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, o secondo le altre modalità previste dalla legge, dedotti soltanto il capitale versato e rivalutato, nonché i dividendi eventualmente maturati.

Art. 20 - Provvedimenti in caso di perdita -

In momenti di particolare difficoltà della Cooperativa, i Soci che apportano il loro lavoro possono - validamente e pro tempore - rinunciare a parte del proprio trattamento economico, entro i limiti e nei modi consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché previa deliberazione da parte dell'Assemblea di un piano di crisi.

Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.

All'Assemblea dev'essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione sulla situazione patrimoniale della Cooperativa, con le osservazioni, ove nominato, del Collegio dei Sindaci; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della Cooperativa almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, perché i Soci possano prenderne visione.

Nell'Assemblea il Consiglio di Amministrazione deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se, entro l'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio, deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, il Consiglio di Amministrazione e, se nominati, i sindaci devono chiedere al Tribunale di Verona che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal Bilancio.

Se, per la perdita di cui sopra il capitale risulta completamente eroso, il Consiglio di Amministrazione deve convocare senza indugio l'Assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge.

TITOLO IV

Assemblea e decisioni dei Soci - Consiglio di Amministrazione Collegio dei Sindaci

Art. 21 - Organi sociali -

Sono organi della Cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei Soci
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 22 - Assemblea dei Soci -

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie o straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi a cura del Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.

L'avviso deve essere affisso nella sede e fatto pervenire ai Soci almeno 8 giorni prima dell'Assemblea, al recapito risultante dal Libro dei Soci, con mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, quindi anche mediante fax o posta elettronica.

Anche in mancanza di tali adempimenti, l'Assemblea è validamente costituita quando siano rispettate le condizioni di cui all'art. 2366 c.c.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro i 120 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della società e in caso di redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea potrà essere convocata eccezionalmente entro, e non oltre, 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Amministrazione precisa le ragioni della dilazione nella relazione sulla situazione della cooperativa e sull'andamento della gestione di cui all'art. 2428 c.c.

L'Assemblea ordinaria si riunisce quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e/o anche quando ne sia fatta domanda a norma dell'art. 2367 c.c.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 23 - Assemblea ordinaria – Compiti –

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il Bilancio consuntivo e, se del caso, anche quello preventivo;
- b) procede alla nomina ed alla revoca degli Organi sociali;
- c) delibera sulla responsabilità dei Consiglieri e dei Sindaci, se nominati;
- d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalle norme speciali in materia di cooperazione e cooperazione di lavoro;
- e) decide per la destinazione degli utili;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Art. 24 - Assemblea straordinaria – Compiti -

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato e sulla messa in liquidazione della Cooperativa, nonché sulla nomina, sulla sostituzione, sui compensi e sui poteri dei liquidatori.

Art. 25 - Validità dell'Assemblea -

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Sono valide le deliberazioni sugli oggetti all'ordine del giorno che abbiano avuto il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati i soci che hanno riportato il numero maggiore di voti; a parità di voti si procede ad ulteriore votazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, salvo i casi prescritti dalla legge.

Nelle Assemblee straordinarie sono valide le deliberazioni che abbiano avuto il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti e/o rappresentati.

Art. 26 - Modalità di votazione -

Per la votazione si procederà con il sistema dell'alzata di mano.

Art. 27 - Diritto di voto e deleghe -

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti da almeno 90 giorni.

Ogni socio ha un solo voto, quale che sia il numero delle azioni possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio, non Amministratore o Sindaco, ma con diritto di voto, mediante delega scritta che deve essere presentata prima dell'inizio della riunione.

Ogni Socio può rappresentare per delega fino a due Soci.

Art. 28 - Svolgimento dell'Assemblea e Verbalizzazioni -

Le Assemblee sono di norma presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o da altro Socio eletto dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante e, se necessario, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere riportate a verbale e sottoscritte dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio, scelto dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione -

La Cooperativa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione che è formato da 5 a 9 componenti, scelti tra i soci. Nella formazione del Consiglio potrà essere mantenuto l'equilibrio numerico tra i Soci che prestano la propria attività lavorativa per la Cooperativa ed altri Soci.

Il numero dei Consiglieri è stabilito con apposita delibera dell'Assemblea, prima della loro elezione.

I Consiglieri sono nominati per il periodo non superiore quello consentito legalmente e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ciascun Consigliere può essere rieletto. È tenuto a comunicare le proprie dimissioni il Consigliere che non partecipi, ingiustificatamente e consecutivamente, ad almeno quattro riunioni del Consiglio di Amministrazione e/o il Consigliere che perda la qualità di socio.

Tali eventi possono altresì costituire motivo di revoca dall'incarico.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Per il completamento del Consiglio di Amministrazione, nei casi di posto vacante, si osservano le disposizioni di cui all'art. 2386 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario per durata pari a quella del Consiglio di Amministrazione.

Art. 30 - Modalità di Convocazione -

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, tutte le volte che egli lo reputi necessario ed utile, oppure quando ne sia fatta domanda per iscritto da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata non meno di 3 giorni prima della data fissata, oppure, in caso d'urgenza, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica, da spedirsi almeno due giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le stesse modalità anche ai Sindaci effettivi.

Le adunanze sono comunque valide se tutti i Consiglieri ed i Sindaci effettivi sono presenti alla seduta, anche se non sia stato dato preavviso regolare.

Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi.

Nelle votazioni, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 31- Compiti e funzioni del Consiglio -

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutte le funzioni ed i poteri demandatigli dalla legge e, dal presente Statuto per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa sociale, nonché per tutti gli atti idonei al raggiungimento degli scopi sociali che non siano di specifica competenza, dell'Assemblea.

È comunque riservata ai Soci la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello Statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci.

In particolare, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci;
- b) redigere ogni anno i Bilanci consuntivo e, eventualmente, consolidato, assieme alla relazione sui criteri seguiti nella gestione sociale;
- c) redigere ed approvare i regolamenti interni, salvo, quelli riservati per legge o Statuto all'Assemblea;
- d) deliberare circa atti o contratti e convenzioni relativi all'attività sociale;
- e) conferire procure per determinati atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione al successivo art. 32;
- f) nominare eventuali responsabili tecnici ed amministrativi della Cooperativa, scegliendoli anche tra professionisti non Soci;
- g) costituire commissioni tecnico-consultive con facoltà esecutive in virtù di specifico mandato del Consiglio di Amministrazione;

h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci, nonché il trasferimento, la cessione, il rimborso e l'incameramento delle azioni;

i) deliberare l'eventuale adesione della Cooperativa ad Associazioni od Organismi;

j) acquistare, vendere, permutare beni immobili e mobili; richiedere gli affidamenti bancari; contrarre mutui attivi e passivi; accettare lasciti e donazioni di qualsiasi natura. I Consiglieri di Amministrazione, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio, devono indicare specificamente:

1) nella relazione prevista dall'articolo 2428 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi Soci e, eventualmente le ragioni della dilazione disposta per l'approvazione del bilancio oltre i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

2) nella nota integrativa al bilancio, devono documentare le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei suoi poteri al Presidente o al Vice-Presidente o ad altri Consiglieri. Non possono essere oggetto di delega i poteri, nelle materie previste dall'art. 2381 c.c. e quelli in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei Soci, nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici.

I delegati dovranno riferire nella prima riunione del Consiglio circa l'esecuzione dei mandati ricevuti.

Le deliberazioni del Consiglio sono riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sono firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 32 - Presidente - Funzioni e Compiti -

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione svolge un ruolo di sintesi e propulsione per le attività del Consiglio; rappresenta legalmente la Cooperativa di fronte a terzi ed in giudizio, innanzi a qualsiasi Autorità Giudiziaria, Amministrativa e Finanziaria.

Egli, pertanto, è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, da pubbliche Amministrazioni o da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può stipulare contratti e convenzioni sia con Enti pubblici che con privati.

Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione che specifichi anche gli atti per i quali disporre con procura, il Presidente potrà nominare procuratori nelle persone di altri Consiglieri oppure di dipendenti con funzioni direttive. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice-Presidente e, in mancanza o nell'assenza di questi, ad altro Consigliere designato dal Consiglio e, in mancanza di designazione, al Consigliere più anziano di età.

Art. 33 - Collegio dei Sindaci/Revisore Contabile -

Il Collegio dei Sindaci è costituito nel rispetto della normativa speciale in materia di vigilanza alla cooperazione e, soltanto, qualora normative di legge lo prescrivano come organo obbligatorio.

Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio dei Sindaci il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata stabilita in sede di nomina nei limiti di legge, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il controllo contabile spetta al collegio dei Sindaci a norma dell'art. 2409-bis c.c., l'organo si compone tutto di revisori contabili secondo il dettato del medesimo articolo.

I sindaci sono rieleggibili.

Art. 34 - Funzioni e Compiti del Collegio dei Sindaci -

Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali.

I Sindaci, se nominati, partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee, conformemente alla previsione dell'art. 2405 c.c. ed adempiono tutti gli uffici loro affidati dalla legge.

Il Collegio dei Sindaci vigila altresì sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Qualora vi sia obbligo di nomina, il Collegio dei Sindaci esercita il controllo contabile della Cooperativa.

Il Collegio dei Sindaci deve stendere la relazione al Bilancio con l'indicazione dei criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione per la gestione sociale della Cooperativa formulando altresì un principio sulla coerenza delle scelte operate con i principi di corretta amministrazione. I Sindaci possono, in ogni momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo ai sensi dell'art. 2403 bis.

Art. 35 - Azione sociale di responsabilità -

L'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

TITOLO V

Modifiche, scioglimento e liquidazione

Art. 36 - Modificazioni -

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Art. 37 - Modalità di Scioglimento -

La Cooperativa potrà sciogliersi anche prima del termine fissato: quando si verifichi la perdita di almeno due terzi del capitale versato, oppure quando lo scioglimento sia votato dalla maggioranza di almeno i tre quinti dei Soci presenti e rappresentati in un'Assemblea straordinaria convocata espressamente allo scopo. In caso di scioglimento della società, la stessa Assemblea nominerà un liquidatore, preferibilmente scelto tra i Soci, stabilendone i poteri ed i compensi.

Art. 38 - Devoluzione del Patrimonio -

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale netto, risultante dal Bilancio di liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato da rimborsare ai Soci, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della L. n. 59/92. Per quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni legislative vigenti, in materia.

Art. 39 - Requisiti mutualistici -

Le clausole mutualistiche previste nel presente Statuto - particolarmente agli artt. 17, 19 e 38 - sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO VI

Clausola Compromissoria

Art. 40 - Tentativo di conciliazione -

I Soci sono obbligati ad esperire preventivamente una procedura di conciliazione in merito ad ogni controversia tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nei regolamenti. Sono escluse da tale previsione le vertenze relative a rapporti di lavoro che sono affidate alle procedure conciliative previste dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali in materia di soci lavoratori.

È fatto obbligo di devolvere la questione alla Camera di Commercio di Verona, conformemente agli articoli 38 e seguenti D.Lgs. n. 5/2003.

Rientrano nella presente norma anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

Art.41 - Giudizio arbitrale -

Preclusa o fallita la procedura di conciliazione, i Soci sono obbligati a rimettere a decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra Soci nonché tra società e Soci quando insorgono sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti o derivanti dalle deliberazioni legalmente prese, fatta eccezione per le questioni inerenti diritti indisponibili.

L'istanza per la nomina degli arbitri del giudizio arbitrale va rivolta al Presidente del Tribunale di Verona. Per ogni singola controversia si provvede, con la partecipazione degli arbitri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l'oggetto della controversia, il termine per la pronuncia del lodo da parte del giudice, nonché le norme e i termini da questo dettati, per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

Il giudice arbitrale decide secondo diritto.

Si richiamano, in quanto compatibili, gli articoli in materia di arbitrato del D.Lgs. n. 5/2003 (titolo V, articoli da 34 a 37).";

- di affidare l'amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione in carica per il triennio

2004/2007 nominato nelle persone dei signori

Zampini Enrico, sopra generalizzato, Presidente,

Gatti Massimo, sopra generalizzato, Vice Presidente,

Perazzolo Giovanni, sopra generalizzato. Consigliere,

Zanoli Marzio, sopra generalizzato, Consigliere,

Scattolo Paola, sopra generalizzata. Consigliere,

Speroni Giacomo, nato ad Acquaviva delle fonti (BA) il 21 agosto 1954, Consigliere,

Corsi Mauro, nato a Verona il 9 giugno 1972, Consigliere;

- di nominare Revisore Contabile per il triennio 2004/2007 il signor Maistri Stefano, nato a Verona il 19 luglio 1958.

Il Comparsente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore tredici e venti. Richiesto, io Notaio ho ricevuto quest'atto, scritto da persona di mia fiducia su sei fogli per ventuno pagine, e da me letto, presente l'assemblea, al comparsente che lo approva.

F.to Zampini Enrico

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..